



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)

di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)

con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

e con il Ministro per le politiche europee (RONCHI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2009

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecno-normativa	»	5
Disegno di legge	»	10
Testo del Protocollo in lingua ufficiale e facente fede	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo, che si sottopone alle Camere per l'iter di ratifica, si compone di cinque articoli che emendano secondo le linee di seguito descritte la convenzione fiscale italo-maltese, ratificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 304.

Gli articoli I e II oltre che innovare su alcuni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso, incidono in modo sostanziale sul campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale, in quanto comportano l'inclusione dell'IRAP fra le imposte considerate nella Convenzione.

L'articolo III riscrive la formula del metodo di imputazione già esistente nella vigente convenzione e sopprime il meccanismo che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non pagate, conformemente alla *policy* europea della disapplicazione degli incentivi per la costituzione di nuove attività in territorio maltese.

L'articolo IV va ad emendare l'esistente articolo in materia di scambio di informazioni, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, fra altro, il superamento del segreto bancario. Detto articolo rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la definizione di una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) in materia. I risultati raggiunti costituiscono elementi utili al fine dell'inclusione di Malta nella *white list* di prossima emanazione.

L'articolo V riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, il quale dispiegherà i suoi effetti al compiersi dello scambio degli strumenti di ratifica previsto dagli ordinamenti degli Stati contraenti.

RELAZIONE TECNICA

Relativamente alle proposte di modifica del testo della Convenzione contro le doppie imposizioni, siglata a La Valletta il 16 luglio 1981, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni, ratificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 304, si rileva quanto segue: le citate proposte di modifica sono relative agli articoli 2, 3 e 25 dell'Accordo e di seguito se ne illustrano gli effetti in termini di gettito.

Circa la proposta di modifica del paragrafo 3 dell'articolo 2, si rileva come essa venga ad includere tra le imposte oggetto di regolazione da parte dell'Accordo anche l'imposta regionale sulle attività produttive. Si osserva come questa modifica normativa non generi flussi di gettito per l'erario italiano.

Parimenti, la proposta di modifica all'articolo 3, avendo ad oggetto chiarimenti sulle definizioni generali dell'Accordo, non è oggetto di stima relativa a flussi di gettito.

All'articolo 22 dell'Accordo viene modificato il paragrafo 2, chiarendo come sia possibile detrarre dall'imposta pagata la corrispondente imposta all'estero, secondo quanto stabilisce l'articolo 165, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) relativamente al credito di imposta.

Viene, inoltre, eliminato il paragrafo 4: lo stesso prevedeva l'assunzione del pagamento dell'imposta su dividendi, interessi e canoni provenienti da uno Stato contraente su determinate percentuali massime nel caso in cui la suddetta in via temporanea non fosse stata assolta.

Si ritiene che tale modifica non determini variazioni di gettito di sorta.

A maggior evidenza si rileva come in ogni caso il volume di interessi, dividendi e canoni provenienti da Malta sia di ammontare non rilevante (dati desunti dalle dichiarazioni dei sostituiti d'imposta del 2005).

In conclusione, per quanto riguarda la sostituzione dell'articolo 25, si tratta di riformulazioni del testo relativamente alla disciplina dello scambio di informazioni tra i due Stati contraenti, riformulazioni per le quali non sono quantificabili flussi economico-finanziari.

Si ritiene, quindi, che il complesso delle modifiche presenti nel Protocollo di modifica dell'Accordo non generi effetti di gettito per l'erario italiano.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il Protocollo, che prevede in via principale l'emendamento dell'articolo 25 (scambio di informazioni) della convenzione italo-maltese contro le doppie imposizioni, firmata a La Valletta il 16 luglio 1981, costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in vista di una più efficace lotta all'evasione fiscale. La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, il superamento del segreto bancario in conformità con gli *standards* dell'OCSE.

Il raggiungimento di una intesa è conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto costituisce l'assunto in base al quale poter includere Malta nella *white list* di prossima emanazione. Ulteriore obiettivo dell'intervento è rappresentato dalla soppressione del meccanismo che riconosce il credito di imposta anche per le imposte non pagate a Malta, già presente dall'articolo 22 della vigente convenzione. A tal fine, all'articolo III del Protocollo, vengono riscritti i paragrafi concernenti il metodo di imputazione ordinaria per l'eliminazione della doppia imposizione, conformemente alla più recente formulazione utilizzata in materia nelle convenzioni fiscali della specie. Tale intervento risulta conforme alla *policy* europea della disapplicazione degli incentivi per la costituzione di nuove attività in territorio maltese.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il Protocollo apporta emendamenti all'Accordo contro le doppie imposizioni fra Italia e Malta, firmato il 16 luglio 1981 e ratificato dalla legge 2 maggio 1983, n. 304.

Oltre alla sostituzione dell'articolo 22 e dell'articolo 25 dell'Accordo menzionato, gli emendamenti riguardano altresì l'adeguamento di alcune disposizioni alle modifiche intervenute nell'ordinamento italiano, sia di carattere definitorio che relative al campo di applicazione oggettivo della vigente convenzione fiscale italo-maltese. All'articolo 2 «Imposte considerate», nell'elenco delle imposte italiane, viene introdotta l'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del TUIR, le disposizioni del Patto internazionale in questione, al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

L'intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in particolare con quelli stabiliti all'articolo 80.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla convenzione contro le doppie imposizioni italo-maltese.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto*

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il Protocollo non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità delle situazioni di diritto dell'Italia e di Malta, dall'attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall'Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D'altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall'OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

L'intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali già assunti in materia di cooperazione amministrativa.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto*

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Valgono le medesime considerazioni di cui al punto 4.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Si ricorda comunque che il paragrafo 2 dell'articolo 3 del vigente Accordo italo-maltese specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte al punto 3 della parte I.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Si rinvia a quanto rappresentato al punto 2 della parte I.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*

Non previste.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

Non previsti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi*

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Roma il 13 marzo 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO

ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Malta, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica l'Accordo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo e Scambio di Note, firmato a Valletta il 16 luglio 1981 (qui di seguito "l'Accordo"),

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il paragrafo (3) dell'Articolo 2 "Imposte considerate" è soppresso e sostituito dal seguente:

"(3) Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono:

- (a) per quanto concerne l'Italia:
 - (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
 - (ii) l'imposta sul reddito delle società;
 - (iii) l'imposta regionale sulle attività produttive;ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana");

- (b) per quanto concerne Malta:
 - l'imposta sul reddito,(qui di seguito indicata quale "imposta maltese");

ARTICOLO II

Con riferimento all'Articolo 3 "Definizioni Generali", paragrafo (1), lettera (i), il sottoparagrafo (i) è sostituito dal seguente:

"(i) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;"

ARTICOLO III

1. Con riferimento all'Articolo 22 "Eliminazione della doppia imposizione", il paragrafo (2) è soppresso e sostituito dal seguente:

"(2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malta, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 del presente Accordo, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Malta, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Malta per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare prorata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana. "

2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 22 è soppresso.

ARTICOLO IV

L'Articolo 25 "Scambio di informazioni" è soppresso e sostituito dal seguente:

"(1) Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni del presente Accordo o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria all'Accordo, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

- (2) Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
- (3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:
- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
 - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
 - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
- (4) Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
- (5) Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.”

ARTICOLO V


Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni avranno effetto in entrambi gli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore l'Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a ... *Roma* ... il ... *13* ... giorno di *marzo* ... 200...⁹
nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo
della Repubblica Italiana


Per il Governo
della Repubblica di Malta

